


**2008 31 gennaio** Il Prefetto di Massa – Carrara per primo, per quanto a nostra conoscenza, con circolare 1/08/GAB prot. n. 13/08/Area III Dep CdS in via la Direttiva del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno sulla circolazione e sosta autocaravan a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali del territorio di sua competenza. Un'ammirevole solerzia nel diffondere quanto utile ad evitare assurdi ed onerosi contenziosi a carico dei cittadini e delle Istituzioni.



**2008 8 febbraio** Il Ministero dei Trasporti con lettera prot. n. 12592 chiede all'ANCI di recepire la nota sulla circolazione e sosta autocaravan.

• La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano il proprio ingombro (art. 185 c.2).

chiare e luride su strade e aree pubbliche, nico-sanitario (art. 185 c.4).

lizzazione, nelle aree attrezzate riservate campeggi, dei suddetti impianti igienico-

la circolazione sono emessi dall'ente re rese al pubblico mediante i prescritti rada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 carattere temporaneo o permanente, per ate categorie di utenti, in relazione alle raturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)).

uto, per evitare gli oneri di manutenzione, i dei Amministratori, icabili, almeno, nei i altri autocaravan;

ade e campeggi al e le acque chiare e

ella giunta, stabilire aree destinate al rdinata al pagamento di una somma, da durata, anche senza custodia del veicolo riservate alla sosta e al parcheggio delle

on ordinanza motivata in relazione alle strutturali delle strade, può vietare i, può in ogni caso, sempre con ordinanza generale.

dale con le proprie ruote, senza emettere misura eccedente il proprio ingombro, in circolazione dirette ai veicoli aventi una lo non eliminabile) la limitazione alla i di autocaravan appare illegittima.

emuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei rme applicazione delle norme del Codice lazione e la manutenzione". In particolare "ridale", punto 1 ("Casi più ricorrenti di rze di divieto di circolazione e sosta di ato carente attinenza con la circolazione, i e in cui il singolo posto svolge la propria lecta attività senza pria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è ero e democratico".

Il Ministero dei Trasporti, a seguito di numerosi esposti in materia di circolazione di autocaravan ha ritenuto di adottare una direttiva fornendo una serie di precisazioni trasmesse a codesti Uffici affinché ne tengano conto nell'esercizio delle relative competenze.

Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:

- L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
- La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).
- Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano il proprio ingombro (art. 185 c.2).

chiare e luride su strade e aree pubbliche, nico-sanitario (art. 185 c.4).

lizzazione, nelle aree attrezzate riservate campeggi, dei suddetti impianti igienico-

la circolazione sono emessi dall'ente re rese al pubblico mediante i prescritti rada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 carattere temporaneo o permanente, per ate categorie di utenti, in relazione alle raturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)).

uto, per evitare gli oneri di manutenzione, i dei Amministratori, icabili, almeno, nei i altri autocaravan;

ade e campeggi al e le acque chiare e

ella giunta, stabilire aree destinate al rdinata al pagamento di una somma, da durata, anche senza custodia del veicolo riservate alla sosta e al parcheggio delle

on ordinanza motivata in relazione alle strutturali delle strade, può vietare i, può in ogni caso, sempre con ordinanza generale.

dale con le proprie ruote, senza emettere misura eccedente il proprio ingombro, in circolazione dirette ai veicoli aventi una lo non eliminabile) la limitazione alla i di autocaravan appare illegittima.

emuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei rme applicazione delle norme del Codice lazione e la manutenzione". In particolare "ridale", punto 1 ("Casi più ricorrenti di rze di divieto di circolazione e sosta di ato carente attinenza con la circolazione, i e in cui il singolo posto svolge la propria lecta attività senza pria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è ero e democratico".

Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:

- L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).

Il Documento dell'area 3 (Venezia) riguarda (A. Turchetti)

Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Sergio DONDOLINI)